REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Prot. n.P. 27459 Cagliari, 25.10.2011

> Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Ufficio Ispettivo
- Ufficio ENPI

> Agli Assessorati regionali
- Uffici di Gabinetto
- Direzioni Generali
- Centro regionale di programmazione
- Ufficio del controllo interno di gestione

e p.c. > Alle Agenzie ed Enti regionali:

- AGENZIA per il LAVORO
 fax 7917
- AGENZIA CONSERVATORIA delle COSTE
 fax 070/4509707
- ARGEA
 fax 0783/300677
- AGRIS
 fax 079/389450
- LAORE
 fax 070/60262222
- AGENZIA "Sardegna Promozione"
 fax 93149
- ENAS
 fax 070/670758
- ERSU-Cagliari
 fax 070/66206392

- ERSU-Sassari
 fax 079/272118
- ISRE
 fax 0784/37484
- AREA
 fax 070/271066

Oggetto: Assenze per malattia.

Con nota di questa direzione 11 aprile 2011 prot. n. 11517/3 le visite fiscali sono state rese obbligatorie in tutti i casi di assenza per malattia.

E' accaduto tuttavia che, probabilmente a seguito delle numerose richieste, le A.S.L. a volte non hanno effettuato le visite fiscali in tempi utili.

In relazione a ciò e tenuto conto degli analoghi comportamenti delle altre pubbliche amministrazioni, nel quadro generale della disciplina di cui all'art. 16, comma 9 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011 n. 111, per il controllo sulle assenze per malattia il dirigente, ferma l'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo, dovrà valutare di volta in volta **la condotta complessiva del dipendente**.

Dovrà essere posta particolare cura nel **valutare l'opportunità di richiedere la visita fiscale** nelle seguenti circostanze:

- assenza che si verifica in modo ricorrente, indipendentemente dalla durata dell'assenza (per esempio nelle giornate per le quali è previsto il rientro pomeridiano);
- assenza continuativa per almeno 15 giorni;
- nell'arco di due mesi i periodi di assenza prevalgono su quelli di presenza in servizio.

Il controllo è invece obbligatorio, fin dal primo giorno di assenza, quando questa si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, come, per esempio, il venerdì e il lunedì, il giorno precedente o successivo al riposo settimanale per i turnisti, il giorno precedente o successivo ad una festività.

Per quelle situazioni per le quali è escluso l'obbligo di reperibilità (patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio e stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta) e per le quali, dunque, il controllo potrebbe risultare infruttuoso, il dirigente valuterà - anche quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative - l'effettiva utilità della visita fiscale, tenendo conto anche delle esigenze di economicità dell'azione amministrativa.

Per rientrare nei **casi per i quali non c'è l'obbligo di reperibilità**, il dipendente è tenuto a produrre all'inizio di ogni periodo di assenza il certificato di infortunio o quello di malattia che, oltre a giustificare l'assenza stessa, attesti che lo specifico episodio morboso è riconducibile ad una delle fattispecie sopra indicate. Il dipendente dovrà inoltre produrre: ***a)*** per la malattia dipendente da causa di servizio, l'atto di riconoscimento; ***b)*** per l'infortunio, la relativa denuncia***; c)*** per gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità, l'accertamento legale dell'invalidità medesima; ***d)*** per le gravi patologie, la documentazione analoga a quella richiesta per fruire delle agevolazioni previste dal comma 9 dell'art. 48 del C.C.R.L., indipendentemente dalla fruizione di detto beneficio.

Per quanto concerne la **documentazione giustificativa da produrre in caso di assenza per malattia**, alla luce delle disposizioni vigenti, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni rispetto a quelle presenti nel manuale operativo allegato alla nota 3 novembre 2005 prot. n. 53133:

- Nel caso in cui l'assenza per malattia si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento nell'anno solare, l'assenza stessa può essere giustificata esclusivamente con certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In pratica, **l'assenza non può essere giustificata con certificazione rilasciata da un medico libero professionista** non convenzionato con il S.S.N. (medico privato) nelle seguenti ipotesi: ***a)*** **assenza per malattia superiore a dieci giorni**, sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui dopo l'evento originario la malattia sia stata protratta con altro o altri certificati (assenza continuativa); ***b)*** **dal terzo evento per malattia nell'anno solare**, con la precisazione che nella nozione di "evento" rientrano tutte le assenze per malattia, a prescindere dalla durata, anche se limitate ad una sola giornata.

- **Nel caso in cui l'assenza sia dovuta all'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici dipendenti o correlati alla malattia** è possibile continuare a produrre la certificazione rilasciata da un medico libero professionista o da una struttura privata anche in caso di assenza continuativa superiore a 10 giorni e dopo il secondo evento nell'anno solare.

Per quanto riguarda, infine, il **trattamento economico dell'assenza per malattia**, dal 1° settembre 2011, per i periodi di assenza di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza si applica quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 4 agosto 2011 n. 16[1] .

Si richiamano nuovamente gli uffici di appartenenza sulla necessità di segnalare tempestivamente a questa Direzione generale situazioni non ordinarie o anomale di assenza.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente nota si rinvia al punto 8 del citato manuale operativo, come già modificato dalla suddetta nota 11 aprile 2011 prot. n. 11517/3.

Il Direttore Generale

Giuseppe Manca

[1] Art. 4 della L.R. 4 agosto 2011 n. 16: *"Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito , con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento."*